

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 25
Prot. n. 3592

Canale, lì 03/04/2020

OGGETTO: PROROGA AL 13/04/2020 DELLE ORDINANZE SINDACALI CONTINGIBILI ED URGENTI AI SENSI DELL'ART. 50, C.5, DLG 18 AGOSTO 2000, N. 267 - NN 17 - 19 - 20 ADOTTATE IN DATA 21/03/2020 E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 24/2020

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 24, adottata in data 02/04/2020, che con la presente viene revocata ed integralmente sostituita;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO delle prescrizioni dell'ordinanza del Ministero della salute del 20/03/2020;

Visti il DPCM 22/03/2020 ed il DPCM 24/03/2020;

CONSIDERATO che con DPCM del 01/04/2020 la durata delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stata prorogata a tutto il 13/04/2020;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al **rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche**, se non legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e

rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze adottate in data 21/03/2020 e precisamente :

n. 17 – ad oggetto *DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI, PERCORSI CICLOPEDONALI*

n. 19 – ad oggetto *CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE*

n. 20 – ad oggetto *LIMITI ALL'ATTIVITA' MOTORIA*

la cui efficacia è stata indicata fino al 25/03/2020;

RICHIAMATA inoltre la propria ordinanza n. 21 adottata in data 26/03/2020 con cui le suddette ordinanze sono state prorogate fino alla data del 03/04/2020;

RITENUTO protrarne la vigenza fino al 13/04/2020;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

a fini precauzionali ed in ottemperanza alle disposizioni emergenziali vigenti, al fine di evitare qualunque fenomeno di assembramento di persone e per assicurare il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro

la **proroga fino al 13/04/2020** delle proprie ordinanze contingibili ed urgenti adottate il 21/03/2020

n. 17 – ad oggetto *DIVIETO DI ACCESSO NEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI, PERCORSI CICLOPEDONALI*

n. 19 – ad oggetto *CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE*

n. 20 – ad oggetto *LIMITI ALL'ATTIVITA' MOTORIA*

DISPONE

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa

- al Prefetto di Cuneo,
- al Corpo di Polizia Municipale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Se ne dispone inoltre ogni altra utile forma di pubblicità e conoscenza nei modi ritenuti più opportuni;

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020, salva l'ipotesi di più grave reato.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, s'informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Canale, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

IL SINDACO
Enrico Faccenda (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.